

STATUTO
Associazione Progetto Parallelo aps

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, a norma dell'Art. 35 lettera I del Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore, l'associazione culturale denominata "Progetto Parallelo APS". Essa non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, prevalentemente con i propri associati e a favore della collettività.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via Torino, 3, 10020 Cambiano (TO) e potrà istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, secondo la esigenze delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, se necessario, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3 - DURATA E AMBITO DI ATTIVITÀ

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione svolge la propria attività senza vincoli territoriali.

Art. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, si fonda sui principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione non persegue alcun fine di lucro. L'Associazione, a norma dell'Art. 5 lettera I del Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- realizzazione di iniziative editoriali mirate alla diffusione, alla didattica e alla promozione, attraverso l'edizione e la distribuzione di libri, fanzine, cataloghi, multipli d'artista usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;

In particolare l'Associazione intende promuovere la creazione di iniziative culturali (multimediali, artistiche, teatrali, ludiche e partecipative) quali:

- la produzione di opere dal vivo e multimediali e audiovisive;
- l'organizzazione di eventi culturali, laboratori di formazione, workshop, conferenze, festival e rassegne di approfondimento;
- la realizzazione di format e progetti artistici di storytelling cross-mediale (on-site e on-line);
- la promozione e l'organizzazione di attività di design civico partecipato per il miglioramento e la valorizzazione del territorio;
- l'allestimento di mostre e installazioni temporanee;
- Prodotti editoriali multimediali e non.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali della suddetta attività principale, nei limiti e secondo i criteri consentiti dalla legge.

Le attività sono svolte prevalentemente dai propri associati in forma volontaria e gratuita.

Art. 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, in via secondaria e strumentale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 6

L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori. Potrà inoltre svolgere tali attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, secondo i principi di trasparenza e correttezza, così come stabilito dalle linee guida definite dalla norma. È fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione o gli eventuali proventi nelle attività istituzionali e in favore degli scopi dell'Associazione previsti dallo Statuto.

Art. 7

L'associazione culturale svolge le proprie attività nei confronti dei propri associati e della cittadinanza estesa.

Art. 8 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione e siano interessati all'attività della stessa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci minorenni possono partecipare alla vita associativa e dunque esercitare il diritto di voto in qualità di elettorato attivo, attraverso uno dei genitori o di chi ne fa le veci. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo.

I soci si dividono in:

- soci fondatori, ovvero coloro i quali sono convenuti ed hanno stipulato la costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, ovvero coloro i quali, hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; il numero dei soci ordinari è illimitato.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il Consiglio Direttivo può autorizzare specifiche deroghe.

Art. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

La qualità di socio fondatore è determinata dalle particolari condizioni stabilite nel presente Statuto. L'ammissione a socio ordinario è riservata a tutti coloro che presentano apposita domanda scritta, nella quale l'interessato dovrà specificare le proprie complete generalità. In relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia di codice per la protezione dei dati personali, tutti i dati personali raccolti, compresi quelli cosiddetti sensibili, saranno soggetti alla riservatezza prevista ed imposta dalle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, saranno perciò impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il Responsabile ed il Titolare del trattamento dati è il Presidente. All'atto della presentazione dell'istanza di ammissione, l'interessato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea dei Soci. Le iscrizioni per l'ammissione a socio sono aperte tutto l'anno. La quota associativa è intransmissibile. I soci ordinari provvedono al rinnovo dell'iscrizione e a versare la quota associativa stabilita per l'anno successivo, dal mese di ottobre al mese di dicembre dell'anno solare in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'eventuale diniego deve essere motivato. Il Consiglio Direttivo può autorizzare specifiche deroghe. In caso di rigetto dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, dà diritto all'interessato ad esperire appello.

all'Assemblea, cui compete la decisione finale di ammissione. La qualifica di socio ordinario si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci hanno diritto d'informazione e di controllo nelle forme e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia a proprie spese. I soci fondatori hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la qualità di socio fondatore ha carattere di perpetuità, non soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la qualità di socio ordinario è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio avrà diritto a un voto e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l'eventuale elezione come componente il Consiglio Direttivo. I soci iscritti da almeno 1 mese nell'elenco soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo. I soci iscritti da meno di 1 mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 11 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi associativi. Tutti i soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale e volontario, in ragione delle proprie esigenze e disponibilità. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto delle norme statutarie e delle linee programmatiche emanate. Tutti i soci sono tenuti a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni e le finalità dell'Associazione.

I soci fondatori non sono soggetti all'iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa annuale.

I soci ordinari sono soggetti all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa annuale.

E' fatto divieto a tutti i soci, l'uso dell'Associazione con attività, dichiarazioni, illeciti, omissioni, che possano ledere l'Associazione stessa o terzi. Tutti i soci risponderanno personalmente verso terzi e/o in giudizio, per atti illeciti o non conformi ai fini e agli obblighi dell'Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per: decesso, esclusione, recesso, decadenza.

L'associato receduto, decaduto o escluso, o i suoi eredi, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'esclusione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci su presentazione di specifico giudizio, ovvero in caso di:

- gravi motivi che possano in ogni modo arrecare qualsiasi danno, morale o materiale all'Associazione, ai suoi membri, locali, attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- inosservanza dei doveri previsti dall'art. 11 del presente Statuto;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a socio;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento. L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento da qualunque socio. La dichiarazione di recesso deve

essere comunicata per iscritto, con raccomandata a ricevuta di ritorno, ed ha effetto dalla data di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata. Si ha decadenza con il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, 8 e 9 del presente Statuto, salvo specifiche deroghe del Consiglio Direttivo. Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere neanche in parte i contributi versati né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 12, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Art. 13 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. L'elezione degli Organi non può essere vincolata o limitata in alcun modo ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Ogni socio può rivestire solo una carica.

Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che hanno diritto al voto, ossia dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio non presente personalmente all'Assemblea dei soci ha facoltà di farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio presente può rappresentare non più di un socio assente. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le votazioni sono espresse con voto palese. Nel caso di argomenti di particolare importanza, ovvero quelli su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone ossia ogni qualvolta l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente sceglierà due scrutatori tra i presenti. Le attività di voto possono essere eseguite anche in modalità telematica ed in modo tale che ne possa essere garantita la libertà, la segretezza, la genuinità e la regolarità delle medesime.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, e deve essere indetta dal Presidente, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul bilancio previsionale dell'associazione. In via straordinaria viene convocata quando sia necessaria, ovvero qualora richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione va fatta mediante comunicazione scritta anche mediante strumenti telematici da notificare ai soci almeno 30 giorni prima (10 giorni in caso di convocazione urgente) con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore (12 ore in caso di convocazione urgente). In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la metà dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- Approva i nuovi associati proposti dal Consiglio Direttivo;
 - Elegge i nuovi membri (Consiglieri) tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo;
 - Approva il rendiconto consuntivo e il bilancio previsionale predisposto e presentato dal Consiglio Direttivo;
 - Approva l'eventuale Regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - Approva l'importo della quota associativa annuale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
 - Approva l'importo di contributi straordinari dei soci eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - Approva le attività interne all'Associazione di raccolta fondi per eventi, progetti specifici o altre attività deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - Approva le modalità ed i termini di impiego delle risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - Approva qualsiasi impegno di spesa e la determinazione della relativa modalità di copertura deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - Approva il programma annuale dell'Associazione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - Approva le disposizioni su qualsiasi questione attinente la gestione sociale deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- Modifica dell'Atto Costitutivo (con la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione - o la maggioranza dei presenti in seconda convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- Modifica dello Statuto (con la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione - o la maggioranza dei presenti in seconda convocazione - e con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- Modifica l'eventuale Regolamento interno (con la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione - o la maggioranza dei presenti in seconda convocazione - e con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- Scioglimento dell'Associazione (col voto favorevole di 3/4 dei soci); devoluzione del patrimonio ad Enti benefici (col voto favorevole di 3/4 dei soci).
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario;
- Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario ed inserito su apposito libro registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri (Consiglieri), compreso il Presidente; comprende i membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza dei voti e dura in carica 3 anni. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo le sue funzioni sono assunte e svolte dal primo dei non eletti alle ultime elezioni effettuate, fino alla nuova nomina della carica sociale a cura dell'Assemblea dei Soci. In caso di mancanza o indisponibilità dei nuovi eletti il consiglio si intenderà decaduto e sarà necessario indire nuove elezioni entro 30gg secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta all'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta anche tramite strumenti telematici da notificare ai Consiglieri almeno 10 giorni prima (5 giorni in caso di convocazione urgente) con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in teleconferenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Individua e propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci i nuovi componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva elezione;

- Predisporre e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione;
- Elabora, delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci il Regolamento interno per l'approvazione;
- Predisporre, delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci gli atti relativi alla decadenza della qualità di socio e/o all'esclusione dei soci in conseguenza del giudizio di merito per la successiva ratifica;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci l'importo della quota associativa annuale di adesione per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci l'importo di eventuali contributi straordinari dei soci per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci le eventuali attività interne all'Associazione di raccolta fondi per eventi e/o progetti specifici o per altre attività per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci le modalità ed i termini di impiego delle risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci qualsiasi impegno di spesa determinando la relativa modalità di copertura per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci il programma annuale dell'Associazione per l'approvazione;
- Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci le disposizioni su qualsiasi questione attinente la gestione sociale per l'approvazione;
- Delibera i mandati di conferimento di specifici incarichi a soci e/o a consulenti esterni, opportunamente individuati, e scelti in considerazione di particolari qualità e/o attitudini personali e/o professionali per la successiva delega a cura del Presidente;
- Ammette i nuovi soci;
- Cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e del Regolamento interno;
- Cura l'osservanza delle disposizioni approvate dall'Assemblea dei Soci;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- Di ogni deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo viene redatto da parte del Segretario specifico verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario ed inserito su apposito libro registro conservato a cura del Presidente;
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti.

Art. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha le seguenti funzioni

- Esercita compiti di rappresentanza dell'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- Assicura il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- Vigila e cura la corretta esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- Assicura il regolare funzionamento delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Vigila e cura la corretta esecuzione delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- Sovrintende al buon andamento dell'Associazione e provvede all'osservanza di disposizioni statutarie e Regolamento;
- Adotta, nei casi gravi e urgenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che provvederà a ratificare alla prima riunione successiva;
- Sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione, ivi compresi quelli che la impegnano sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- Conserva gli atti sociali dell'Associazione, compresi l'Atto Costitutivo dell'Associazione, lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea dei Soci, le decisioni del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, il libro giornale della contabilità sociale, il libro dell'inventario, il libro registro

contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- Cura la delega dei mandati di conferimento di specifici incarichi a soci e/o a consulenti esterni opportunamente individuati e scelti in considerazione di particolari qualità e/o attitudini personali e/o professionali così come deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Conferisce ai Consiglieri, opportunamente individuati, sulla base di particolari qualità specifiche personali e/o professionali, specifica delega con procura speciale per la gestione di determinate attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- Vigila e cura la corretta amministrazione del patrimonio e delle risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea dei Soci;
- In caso di assenza, impedimento o dimissioni di altri Consiglieri, assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, egli rappresenta l'Associazione e svolge tutte le funzioni del Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente, egli provvede entro il termine di giorni 30 per convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e quindi del nuovo Presidente. In caso di assenza, di impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 18 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'utilizzo delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della consistenza di cassa e cura il corretto impiego delle risorse economiche dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza dei voti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

È compito del Tesoriere:

- Tenere aggiornato il libro giornale della contabilità sociale;
- Tenere aggiornato il libro dell'inventario;
- Custodire i valori appartenenti all'Associazione;
- Riscuotere le quote dei soci ed ogni altra entrata a favore dell'Associazione;
- Provvedere ai pagamenti;
- Redigere annualmente il bilancio consuntivo (il REFA rendiconto economico finanziario annuale), dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea dei Soci; in caso di attivo una parte verrà destinata in maniera prioritaria per il fondo di tutela legale dell'Associazione, il rimanente delibererà l'assemblea per la destinazione;
- Redigere annualmente il bilancio preventivo, dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea dei Soci;
- Redigere e tenere aggiornato, ogni atto e/o documento contabile, relativo all'amministrazione dell'Associazione.
- In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario assicura il funzionamento dei seguenti servizi:

- Tiene aggiornato il libro dei soci;
- Comunica a tutti gli aventi diritto le date delle convocazioni delle riunioni;
- Redige i verbali e le decisioni del Consiglio Direttivo;
- Redige i verbali e le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Tiene aggiornato il libro registro telematico contenente i verbali di adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Tiene aggiornato il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di assenza, d'impedimento o di dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 20 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Ai soci compete il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo o per il quale sia stata conferita specifica delega con procura speciale del Presidente. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nelle proporzioni consentite dalla normativa vigente.

Art. 21 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative annuali di adesione stabilite dall'Assemblea dei Soci;
- contributi straordinari versati dei soci eventualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- contributi volontari versati spontaneamente dagli associati e/o da altri simpatizzanti;
- ricavi provenienti da attività interne all'Associazione quali raccolte fondi per eventi e/o progetti specifici o altre attività;
- sponsorizzazioni per eventi e/o progetti specifici;
- ricavi derivanti dalla gestione di eventi e/o progetti;
- fondo di riserva (se aggiunto)
- interessi percepiti da banche o da altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione, anche se derivante da convenzione o cessione di beni e/o servizi agli associati;
- contributi e/o sussidi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Fondazioni, Istituti di Ricerca Scientifica e/o Giuridica ed altri Enti Istituzionali;
- donazioni e lasciti provenienti sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo da persone fisiche o giuridiche e/o da qualsiasi ente le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione e non siano tese a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione stessa. Il Patrimonio è indivisibile. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio sostentamento, funzionamento e svolgimento delle proprie attività. Non avendo l'Associazione, fini di lucro, qualsiasi somma derivante dall'impiego delle proprie risorse economiche, o dallo svolgimento di attività sociali, e non assorbita da eventuali spese gestionali o di finanziamento delle iniziative, deve necessariamente essere destinata all'incremento del fondo comune.

Art. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori utili, avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o capitale. È fatto altresì fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi anche in forma indiretta. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività sociali, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto, o ad incremento del patrimonio

Art. 23 - ATTI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

Gli Atti Sociali e i Registri Contabili dell'Associazione sono:

- l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- lo Statuto dell'Associazione;
- l'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- le delibere dell'Assemblea dei Soci;

- le decisioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei soci;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario;
- il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Atti Sociali e i Registri Contabili dell'Associazione sono conservati dal Presidente. Può essere realizzato e utilizzato anche un formato digitale degli Atti Sociali e dei Registri Contabili che comunque devono corrispondere in ogni loro parte al formato cartaceo conservato dal Presidente che ne curerà il regolare aggiornamento.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto dal Tesoriere e predisposti dal Consiglio Direttivo per la presentazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 di Aprile dell'anno successivo che, con voto palese e con le maggioranze previste dalle norme statutarie, procede all'approvazione. L'Assemblea dei Soci viene convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo secondo quanto indicato all'art. 14 del presente statuto. Una proroga può essere prevista, con delibera motivata e approvata dalla maggioranza dei Soci, in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, col voto favorevole dei 3/4 degli associati. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS stesso e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 26 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e/o di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte e raccolte in apposito Regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere, in relazione, al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ovvero alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi in materia.

Torino, 22/05/2024

Firme dei costituenti:

[Firma]
[Firma]
[Firma]